

ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE CATARSI

Codice fiscale 97350660821
VIA SVEZIA, 12 - 90146 PALERMO



VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Addi 18.12.2020, presso la sede sociale in VIA SVEZIA 12 - PALERMO, previa convocazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione musicale culturale CATARSI, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore.
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 19,00 sono presenti il Presidente Antonino Catalanotto, il Vice Presidente Gabriele Catalanotto, il Segretario sig.ra Maria Rita Terminelli, i soci Francesco Catalanotto, Musso Romana, Gaspare Perricone, Francesco Montalto. Il Presidente constata la presenza di 7 soci aventi diritto di voto su 7 ai sensi dell' art. 17 dello Statuto (vedasi alla fine le sottoscrizioni dei presenti).

Il Presidente Antonino Catalanotto constatata la regolarità della convocazione, dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria in sede di seconda convocazione ai sensi dell' art. 20 dello Statuto ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la sig.ra Maria Rita Terminelli a svolgere le funzioni di segretario.

Compiuto l' accertamento di cui sopra, Il Presidente prende la parola per illustrare i punti all' ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l' adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 marzo 2021, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Egli fa presente che la scadenza è posta dall' Art. 101, c. 2 del Decreto legislativo 117 del 2017 (d' ora in avanti indicato come Codice del Terzo Settore) e successiva proroga di cui al D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 convertito in legge n. 159 del 27 novembre 2020 e che la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore, dato che l' intenzione è quella di richiedere la iscrizione nella tipologia di APS. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l' Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, alla unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall' imposta di bollo (ex art. 82, c. 5 del Codice del Terzo Settore) ma è soggetto all' imposta di registro.

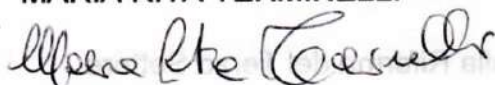
Non essendovi altri punti su cui deliberare, alle ore 20,00 il presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura e approvazione all' unanimità del presente verbale.

Il segretario verbalizzante

Il presidente

MARIA RITA TERMINELLI

ANTONINO CATALANOTTO

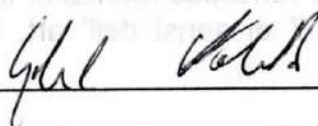


FIRME DEI SOCI PRESENTI

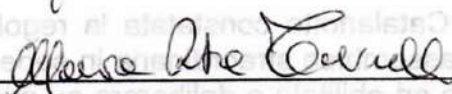
ANTONINO CATALANOTTO



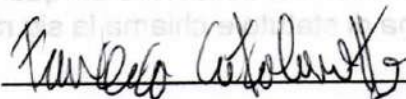
GABRIELE CATALANOTTO



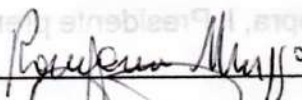
MARIA RITA TERMINELLI



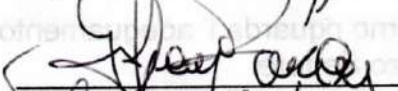
FRANCESCO CATALANOTTO



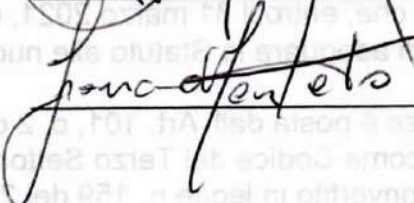
MUSSO ROMANA



GASPARE PERRICONE



FRANCESCO MONTALTO



STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 Denominazione – sede - durata

1. Ai sensi del codice del Terzo Settore D. lgs. 117/2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE CATARSI", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Palermo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Il sodalizio esplica la propria attività sull'intero territorio nazionale e dell'Unione Europea.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS".

1. L'associazione ambisce ad essere qualificata come ente del Terzo Settore e ad essere iscritta nell'apposito Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione APS, una volta operativo e, per tale motivo, essa è costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) e delle norme ivi richiamate.
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione APS di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Musicale Culturale Catarsi APS".
3. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 prima comma lettera i Codice del Terzo Settore).

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a. Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- b. Promuovere la sensibilità e la capacità culturale, musicale, artistica e contribuire alla crescita musicale, culturale, sociale e civile dei propri soci come dell'intera comunità;
- c. Promuovere e diffondere la cultura, con particolare riguardo alla cultura musicale, artistica, teatrale, attraverso contatti tra persone, Enti e associazioni;
- d. Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale, artistico, teatrale, affinché possano trasmettere la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale attraverso la istituzione di corsi musicali, artistici e teatrali;
- e. Proporsi come elemento di aggregazione nel nome di interessi culturali, musicali ed artistici assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- f. Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati e/o diversamente abili, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura musicale, artistica e teatrale, un sollievo al proprio disagio;
- g. Favorire la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- h. Operare per la promozione e la diffusione di attività musicali, artistiche e teatrali predisponendo ed organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di concerti e spettacoli, Master Class, audizioni, sale di registrazione e sale dedicate allo studio individuale e di gruppo;
- i. Produrre, allestire e rappresentare sia presso la propria sede che in ogni altro possibile spazio adatto all'uso, corsi, concerti, rappresentazioni teatrali e manifestazioni artistiche varie;
- j. Promuovere ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, Master Class, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical, mostre fotografiche, preparazione per audizioni musicali e artistiche ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e alla cultura musicale, artistica e teatrale.

Art. 4 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a. Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura;
 - b. Ingaggiare, assumere e/o scritturare musicisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato al fine del raggiungimento degli obiettivi statuari;
 - c. Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si possa rivelare utile a promuovere e diffondere la conoscenza della cultura musicale e artistica in generale. A tal fine potranno affittarsi locali adeguati al raggiungimento degli obiettivi, stipularsi accordi e/o convenzioni con studi di registrazione audio e/o video, consulenti e promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio – luci a supporto delle attività proprie, onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività musicale ed artistica;
 - d. Attività di formazione quali ad esempio: lezioni – concerti, audizioni, Master Class musicali, corsi di musica, di canto, di canto corale, di teatro, di danza, laboratori didattici in ambito musicale, teatrale e letterario;

- e. Attività culturali quali ad esempio: concerti, spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, rappresentazioni teatrali, proiezioni di film e documentari;
- f. Attività di diffusione culturale riguardo tutte le forme alternative e naturalistiche volte al raggiungimento del benessere fisico e psichico quali musicoterapia e similari, corsi di educazione posturale, corsi di meditazione nelle varie forme, in collaborazione con Medici, Psicologi nonché riconosciuti professionisti esperti nei rispettivi settori;
- g. Attività editoriali, quali ad esempio, produzione, pubblicazione e diffusione di materiali multimediali;
- h. Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici;
- i. Organizzare corsi di formazione e didattica inerenti tali tematiche;
- j. Promuovere iniziative di rassegne, mostre specifiche e fiere;
- k. Favorire la realizzazione di attività culturali e ricreative, volte a sviluppare la sportività, la socialità ed il benessere dei propri soci e dei cittadini in genere;
- l. Gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci e dei soci dell' Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli soci;
- m. Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

In generale, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all' art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2. L' Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alla attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell' Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
- 3. L' Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 5 – Norme sull' ordinamento interno

- 1. L' ordinamento interno dell' Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell' Associazione.
- 3. L' Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabilite dalla normativa

vigente. Per il coordinamento ed organizzazione di tutte le attività musicali, artistiche e qualsiasi altra rientrante nelle sue finalità l'Associazione si avvarrà della figura del Direttore Artistico incaricato dal Consiglio Direttivo.

4. La Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che prestano la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 6 - Associati

1. Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto indipendentemente dalla propria nazionalità, identità sessuale, appartenenza etnica e religiosa. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, di osservare le deliberazioni che saranno emanate dagli organi sociali e di partecipare alla vita associativa.
2. E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. Nel caso in cui la domanda sia respinta o alla domanda non sia data risposta entro il termine dei novanta giorni indicati in precedenza intendendo di fatto respinta la domanda stessa, tale decisione sarà inappellabile senza doverne dare motivazione.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 8 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- b) Frequentare la sede dell' Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall' Associazione;
- c) Partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie per discutere e votare sulle questioni riguardanti l' Associazione e concorrere alla elaborazione del programma;
- d) Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l' associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei quindici (15) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell' Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- e) Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data dell' Assemblea e che siano in regola con i pagamenti.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. Rispettare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- b. Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- c. Mantenere una irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell' Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell' Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- d. Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia della Associazione;
- e. Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l' Associazione aderisce o è affiliata:

La quota sociale e i contributi associativi rappresentano unicamente un versamento a sostegno economico della Associazione, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono, in nessun caso, rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1) La qualifica di associato si perde per:

- a. Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b. Mancato pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dalla scadenza;
- c. Rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- d. Comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione;
- e. Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- f. Avere arrecato all' Associazione danni materiali o morali;
- g. Decesso.

Articolo 10)

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell' associato, secondo la gravità dell' infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:



Autore del 1984

*Monceru
Culicchi*

Messa M. C. C. C.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- a. Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b. Denigrazione dell' Associazione, dei suoi organi, dei suoi associati;
- c. L' attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell' Associazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
- d. Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell' Associazione o ad essa affidata in noleggio e/o custodia;
- f. L' arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all' Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza e/o utilizzo. In caso di colpa grave o dolo il danno dovrà essere risarcito e comunque l' Associazione si riserva di valutare le eventuali azioni legali da intraprendere per le fattispecie di che trattasi.

Articolo 11)

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all' art. 10, è ammesso il ricorso in forma scritta al Presidente entro trenta giorni. Su tale ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati, in attesa della quale resta in vigore il provvedimento disciplinare contro il quale è stato presentato il ricorso.

L' associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione.

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 12 – Dei volontari e dell' attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell' Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L' Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L' Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell' attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L' attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l' attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività lavorativa.
6. L' Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
7. L' Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell' attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV – NORME SUL PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 13 – Destinazione del patrimonio sociale ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio sociale dell' Associazione è destinato unicamente, stabilmente ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione;
 - b. Eccedenze degli esercizi annuali;
 - c. Erogazioni liberali vincolate.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 – Risorse economiche

L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative;
2. Contributi pubblici e privati;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Rendite patrimoniali;
5. Attività di raccolta fondi;
6. Rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni;
7. Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
8. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 15 – Bilancio di esercizio

1. L' esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all' Assemblea dei soci, entro il 30 Aprile dell' anno successivo, un bilancio di esercizio ai sensi dell' art. 13 del Codice del Terzo Settore. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e programmazione dell' anno sociale successivo è deliberata dall' Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell' Associazione.
2. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell' Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l' Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Articolo 16 – Organi dell' Associazione

Sono organi dell' Associazione:

1. L' Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;

4. L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all' art. 30 del Codice del Terzo Settore;
5. L'organo di revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all' art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare, per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante videoconferenza purchè sia possibile verificare l' identità dell' associato che partecipa e sia consentito a tutti i partecipanti di seguire le discussioni in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L' Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 17 – Assemblea ordinaria

1. L' esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell' Assemblea stessa e che siano in regola con i pagamenti. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati o quelli che non sono in regola con i pagamenti della quota sociale possono partecipare all' Assemblea senza diritto di voto né elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all' associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell' associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
3. Le riunioni dell' Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l' ora di prima e seconda convocazione e l' ordine del giorno, da esporsi in una bacheca presso la sede dell' Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell' Assemblea stessa. L' Assemblea è convocata almeno una volta all' anno per l' approvazione del bilancio di esercizio. L' Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi a e b il Presidente deve provvedere alla convocazione dell' Assemblea la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea, conservato nella sede dell' Associazione.

Articolo 18 - Assemblea ordinaria: quorum

In prima convocazione l' Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti. In seconda convocazione l' Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati partecipanti e delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe

Articolo 19 – Assemblea ordinaria: competenze

L' Assemblea ordinaria degli associati, nei termini di cui al comma "e" dell' art. 8:

1. Approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

2. Approva l' eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
3. Approva l' eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
4. Elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
5. Elegge e revoca il Presidente dell' Associazione;
6. Elegge e revoca i componenti dell' organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all' art. 30 del Codice del Terzo Settore;
7. Elegge e revoca l' organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all' art. 31 del Codice del Terzo Settore;
8. Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall' Associazione;
9. Approva l' eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell' Associazione;
10. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell' art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
11. Delibera su ogni altro argomento posto all' ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
12. Delibera sull' assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
13. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
14. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 20 – Assemblea straordinaria

L' Assemblea generale degli associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall' ordinaria amministrazione ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto e nei casi previsti dall' art. 21. L' Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 21 – Assemblea straordinaria competenze e quorum

E' compito dell' Assemblea straordinaria:

1. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
2. Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell' Associazione.

L' Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente dell' Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Verbalizza il Segretario dell' Associazione.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati in regola con le quote di adesione, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

3. Per la trasformazione, fusione o scissione dell' Associazione, l' Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

4. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto. Le delibere assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma assieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano esposti all' interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e successivamente restano agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 22 – Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è eletto dall' Assemblea degli associati ed è composto da tre eletti fra gli associati. Il Consiglio Direttivo è l' organo di amministrazione previsto dall' art. 26 del Codice del Terzo Settore, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall' art. 2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 23 – Ambiti funzionali

Il Consiglio Direttivo, nell' ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi, organizzativi, musicali, culturali, artistici o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell' attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire specifici rapporti professionali che possano contribuire alla realizzazione degli scopi dell' Associazione.

Articolo 24 – Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a. Presidente: ha la rappresentanza legale dell' Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- b. Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- c. Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell' Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite dall' art. 27 dello Statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell' Associazione.

1. Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. Revoca da parte dell' Assemblea ordinaria;
3. Sopraggiunte cause di incompatibilità;
4. Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una delle cause previste dall' art. 9 del presente Statuto;
5. Decesso.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Alla prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

E' facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all' interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all' interno della successiva riunione del Consiglio. Il Consigliere dimissionario o decaduto può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all' elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio dimissionario o decaduto è tenuto a convocare l' Assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

rt. 28 – Il Presidente: poteri e durata in carica.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell' Associazione e la rappresenta di fronte a terzi in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall' Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l' Assemblea per l' elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell' Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. Firmare gli atti ed i documenti che impegnano l' Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. Curare l' attuazione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. Adottare, in caso di necessità, provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. Convocare e presiedere l' Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest' ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

articolo 29 – Causa di decadenza e sostituzione del Presidente.

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a. Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. Revoca da parte dell' Assemblea ordinaria;
 - c. Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui al presente Statuto;

Luca

Antonio

Andrea

Maria De Lencel

Antonio

Antonio

Antonio

Articolo 25 - Compiti del Consiglio Direttivo

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. Eseguire le delibere dell' Assemblea;
2. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;
3. Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea;
4. Redigere l' eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea;
5. Redigere l' eventuale bilancio sociale, da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea;
6. Nominare il Vicepresidente ed il Segretario dell' Associazione;
7. Decidere sulle domande di adesione all' Associazione e sull' esclusione degli associati;
8. Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell' Associazione, da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea;
9. Decidere la quota associativa annuale, determinandone l' ammontare;
10. Deliberare la convocazione dell' Assemblea;
11. Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
12. Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d' urgenza dal Presidente;
13. Curare la tenuta dei libri sociali dell' Associazione;
14. Deliberare l' eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all' art. 6 del Codice del Terzo Settore;
15. Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
16. Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all' attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell' Associazione;
17. Stipulare gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
18. Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
19. Decidere le modalità di partecipazione dell' Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e, viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell' Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 26 – Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
2. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l' Assemblea.
3. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni redatto verbale a cura del Segretario che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 27 – Consiglio Direttivo: cause di decadenza.

La carica di Consigliere si perde per:

- d. Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall' art. 9 del presente Statuto;
- e. Decesso.
2. Qualora il Presidente cessi dall' incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l' Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è formalizzata la cessazione al fine di procedere all' elezione del nuovo Presidente.

Art.30 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.31 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
- a. Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. Esercitare il controllo contabile;
- d. Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e. Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.32 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.33 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO VI – Scioglimento dell' Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 49 del Codice del Terzo Settore, la decisione motivata di scioglimento dell' Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in una Assemblea straordinaria valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un' Assemblea appositamente convocata.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale dovrà essere devoluto, dedotte le passività, previo parere positivo dell' Ufficio di cui all' articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall' art. 9 del Codice del Terzo Settore.
3. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci/e del patrimonio residuo.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Articolo 35 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Segretario

Il Presidente

CATALANOTTO ANTONINO

CATALANOTTO FRANCESCO

CATALANOTTO GABRIELE

TERMINELLI MARIA RITA

MUSO ROMANA

FERRICONE GASPARE

MONTALTO FRANCESCO

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo I

Registrato il 20-01-2021 al n. 247 serie 3A

Pagate €

Cedolare Secca

